

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA E L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA PER LE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute, di seguito indicata con ATS Sardegna, con sede legale in Sassari Via Enrico Costa n. 57, C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, di seguito indicata con AREUS, con sede legale in Nuoro, Via Luigi Oggiano n.25, C.F. 01526480916, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Lenzotti (di seguito indicato anche come DATORE di LAVORO), domiciliato per la carica presso la medesima

premessato che:

- con Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, all' art.4 è stata prevista l'istituzione dell'AREUS, formalmente costituita con la DGR n. 49/53 del 27 ottobre 2017, con la nomina del Direttore Generale;
- la succitata Deliberazione di G.R. prevede la costruzione del modello gestionale e operativo dell'AREUS da realizzare in modo graduale e che in una prima fase di avvio il Direttore Generale AREUS procederà alla definizione dei processi di ricognizione condotti di concerto con le altre Aziende Sanitarie;
- i costi sostenuti da ATS Sardegna per Areus, saranno anticipati da ATS, fatto salvo il diritto di rimborso;
- l'Accordo Stato Regioni del 22 maggio 2003 ("Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza") ha definito le linee guida su programmi di formazione, aggiornamento e addestramento e relativa certificazione del personale sanitario operante nel sistema territoriale di emergenza-urgenza.
- Il personale operante nel sistema dell'emergenza-urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme, suddiviso in un livello di formazione di base specifica e un livello di formazione permanente e relativo aggiornamento, con periodica verifica del mantenimento dei requisiti.
- Il successivo Accordo Stato-Regioni 3 febbraio 2005 ("Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero") ha definito, in particolare, le linee guida per la formazione del personale medico che presta servizio in elisoccorso e della relativa idoneità
- il D.lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro pubblico e privato ad organizzare all'interno della propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti all'attività nella quale sarà impegnato il personale dipendente, avvalendosi di competenze professionali specifiche per la valutazione dei rischi e la formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi;

- Il Direttore Generale dell'AREUS, in ottemperanza al disposto del D. Lgs 81/08, e in qualità di datore di lavoro, intende sottoporre alla sorveglianza sanitaria ivi prevista, tutti gli operatori che prestano attività nell'AREUS, quand'anche dipendenti di altre Aziende Sanitarie, ovvero convenzionati con esse (ATS, AOU di Cagliari e di Sassari, AO Brotzu);
- a far data dal 1 luglio 2018 p.v. sarà operativo il servizio di elisoccorso regionale con l'impiego dei medici ed infermieri selezionati per tale servizio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Le parti convengono che l'AREUS, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali di:

- a) 1 medico competente con funzioni anche di medico legale (quale Responsabile del servizio di Sorveglianza sanitaria da erogare e di Coordinatore);
- b) 1 medico competente con funzioni di supporto e supplenza;
- c) personale di supporto per la funzione di sorveglianza sanitaria (medici specialisti, infermieri, assistenti sanitari, tecnici di laboratorio, ecc., secondo le necessità del protocollo sanitario);

Entrambi i medici di cui alle lettere a e b vengono da AREUS individuati tra i dipendenti a tempo indeterminato presso ATS, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti per il medico competente, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 81/2008, che si intende interamente riportato e dell'ausilio dei relativi specialisti.

L'ATS si impegna a mettere a disposizione inoltre la struttura presso cui saranno eseguite le visite, gli accertamenti clinico-strumentali e la conservazione ex legge delle cartelle di Sorveglianza Sanitaria (limitatamente alla durata della convenzione).

La struttura presso cui sarà resa l'attività di Sorveglianza Sanitaria per il personale AREUS è il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell'ATS- ASSL di Cagliari allocato al PO SS Trinità di Cagliari.

Gli esami di laboratorio nonché le valutazioni clinico-strumentali potranno essere effettuate, a discrezione del medico competente, anche presso le altre strutture sanitarie delle ASSL di ATS.

I medici competenti devono ottemperare agli obblighi di cui all'art. 25 del D.lgs. 81/2008 e nello specifico assicurare l'attività di sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza a favore di tutti i dipendenti AREUS con particolare e subitaneo riguardo per quanti saranno impiegati dal 1 luglio p.v. nel Servizio di Elisoccorso regionale indicati in apposito elenco che verrà trasmesso da AREUS al medico competente incaricato.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. come di seguito riepilogata:

“a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2) La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;*
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.*

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

(8. abrogato)

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”

Articolo 2

Modalità

L'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti/operatori presso AREUS, previa messa a disposizione del documento di valutazione del rischio (DVR) e del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), sarà assicurata, fuori orario di servizio, dai medici competenti con rapporto di lavoro esclusivo, dagli specialisti e dal personale sanitario e tecnico di supporto presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell'ATS- ASSL di Cagliari presso il PO SS Trinità di Cagliari 1° piano della palazzina della Dir. Sanitario di presidio.

I medici competenti vengono formalmente nominati dal Direttore Generale di AREUS, a seguito della stipula della presente convenzione.

Relativamente al personale dirigente medico/sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo, l'attività in convenzione potrà essere prestata unicamente in orario di servizio.

In tale caso la prestazione resa dovrà essere comunque remunerata da AREUS all'ATS secondo le tariffe riportate al successivo articolo 3.

Il Datore di Lavoro o suo delegato dovrà fornire l'elenco di tutti i neo assumendi da sottoporre a visita di idoneità preassuntiva con un anticipo di 15 gg rispetto alla data prevista di presa di servizio, e per il tramite dei singoli responsabili di struttura l'elenco dei dipendenti in scadenza di idoneità con un mese di anticipo per permettere la calendarizzazione delle visite periodiche, l'esecuzione degli accertamenti clinico-strumentali necessari e per non creare disagio lavorativo presso le strutture di appartenenza (ATS- AOU- AO Brotzu)

In deroga a quanto sopra le visite del personale che dovrà essere immesso nel servizio di elisoccorso con decorrenza 1.7.2018 saranno eseguite entro il 30 giugno 2018 e tutte le strutture sanitarie ATS presteranno la loro collaborazione per il rispetto di tale impegno.

L'Areus si impegna ad assicurare ai medici competenti nominati le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti fornendo qualunque informazione e documentazione che risulti necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, medico legale e sul giudizio d'idoneità di cui al D. lgs. n. 81/2008; altresì, AREUS si farà parte diligente nei rapporti con gli altri datori di lavoro (AOU e AO Brotzu) affinché il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria sia disponibile nei tempi e nelle modalità che saranno indicate dai medici competenti.

Articolo 3

Compenso e fatturazione

L'AREUS, si impegna a corrispondere ad ATS i seguenti compensi:

- per il personale dirigente medico e sanitario il compenso orario di € 60,00/h, oltre oneri previdenziali, IRAP e accessori di legge
- per il personale del comparto il compenso orario di € 24,00/h, oltre oneri previdenziali, IRAP e accessori di legge

Per le attività obbligatorie ex legge (Partecipazione alla Riunione Annuale della Sicurezza, Sopralluogo Annuale obbligatorio di tutte le sedi, il coinvolgimento e collaborazione con la Direzione e l'RSPP nella valutazione del Rischio e i rapporti con l'organismo di vigilanza), trattandosi di attività di vigilanza e ispezione, spetta ai medici competenti altresì il rimborso delle spese di viaggio da liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso nel tragitto tra la sede di servizio e le sedi AREUS (extra-urbana), nonché il rimborso delle spese di trasferta (vitto e alloggio), secondo quanto previsto dai CCNL Sanità, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese.

L'AREUS si impegna a corrispondere all'ATS:

- i compensi sopra indicati;
- il rimborso di tutti gli esami strumentali e di laboratorio e/o le prestazioni specialistiche richieste dal medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria ed eseguite presso le strutture sanitarie ATS Sardegna, secondo i tariffari vigenti;
- una ulteriore quota del 15% dell'intero importo fatturato per il personale dedicato all'attività di sorveglianza sanitaria;
 - per ripagare le spese generali, dirette e indirette, sostenute da ATS per le prestazioni rese (energia elettrica, attrezzature, pulizie, dispositivi sanitari utilizzati per le visite, ecc);
 - per ripagare l'attività svolta fuori orario di servizio di eventuale ulteriore personale coinvolto a qualsiasi titolo per l'attività per cui è convenzione;
 - per il fondo di perequazione per l'ALPI;
 - per il fondo istituito dalla legge 189/2012 (decreto Balduzzi) da destinare ad interventi di prevenzione ovvero per la riduzione delle liste d'attesa.

Il pagamento delle competenze di tutto il personale ATS dedicato, dovrà avvenire previa presentazione di apposita rendicontazione mensile attestante le prestazioni eseguite dai singoli operatori, le date e il numero di ore rese (con le timbrature per le attività rese) debitamente vistata, per il personale coinvolto, dal Medico Competente Responsabile.

L'ATS, previo accertamento della prestazione resa e nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, anticiperà, di norma con cadenza mensile, le somme dovute ai dipendenti in base alla rendicontazione presentata e fatturerà quanto dovuto dall'AREUS.

A tal fine la SC Servizio giuridico Amministrativo della ASSL di Cagliari raccoglierà la documentazione di cui alla predetta rendicontazione vistata e, previa le necessarie verifiche, la trasmetterà al dipartimento RRUU per la corresponsione degli emolumenti al personale coinvolto e al dipartimento Risorse economiche e finanziarie per l'emissione delle fatture alla AREUS.

L'AREUS provvederà al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni data fattura.

Articolo 4

Trattamento dati personali e sanitari

Il Medico Competente e il personale individuato a suo supporto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, è autorizzato al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall'Areus per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso è autorizzato altresì alla raccolta, elaborazione e conservazione (su supporto cartaceo, fotografico, magnetico, telematico ed informatico) dei dati sanitari delle persone sottoposte a Sorveglianza Sanitaria

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, gli operatori coinvolti sono, inoltre, tenuti a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto vengano a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza nei locali dell'Areus.

Le cartelle di Sorveglianza Sanitaria e/o il programma informatico con relativi archivi su supporto magnetico/ottico/digitale) saranno custoditi a cura del medico competente titolare e del medico supplente, con il supporto del personale sanitario che sarà appositamente nominato (1 titolare + supplente) presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell'ATS- ASSL di Cagliari allocato al PO SS Trinità di Cagliari, 1° piano della palazzina della Dir. Sanitario di presidio.

Articolo 5

Durata e recesso

La presente convenzione e corrispondente nomina dei medici competenti ha durata quinquennale e decorre dalla data di sottoscrizione, fatte salve nuove o diverse disposizioni per gli adempimenti rivolti al personale impiegato, ma sempre nel rispetto delle prerogative del Direttore Generale AREUS che affiderà l'incarico.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni, come altresì, in caso di rinuncia all'incarico da parte di uno dei medici competenti con preavviso sempre di almeno 30 giorni, sarà cura dell'ATS indicare all'AREUS eventuali professionisti con i necessari requisiti, disponibili a ricoprire l'incarico.

Articolo 6
Registrazione

Il presente atto, composto da n. 7 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Sassari, _____

Il Direttore – ATS Sassari
(Dott. Fulvio Moirano)

Il Direttore Generale dell'AREUS
(Dott. Giorgio Lenzotti)
